

Come cambiano gli obblighi di rendicontazione delle aziende con l'introduzione della direttiva europea *Corporate Sustainability Directive (CSRD)*

Il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2022/2464, *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*.

La Direttiva è stata fortemente voluta allo scopo di colmare le carenze informative della dichiarazione non finanziaria (DNF) 2014/95/EU - recepita in Italia con il D. Lgs. 254/2016 – ritenute incomplete, non sufficienti o non di facile accesso ed altresì al fine di migliorare la rendicontazione di sostenibilità, garantendo informazioni comparabili, omogenee e affidabili.

La CSRD, pertanto, si propone di rafforzare le norme relative alla rendicontazione di sostenibilità ambientale, sociale e governance, attraverso il coinvolgendo di un numero più ampio di "grandi imprese" e di "PMI quotate", che dovranno dotarsi di strumenti di rendicontazione conformi agli *European Sustainability Reporting Standards (ESRS)*, la cui stesura è stata affidata all'*European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)*.

Le nuove regole mirano, altresì, a garantire l'accesso alle informazioni ritenute necessarie per investitori e stakeholder al fine di valutare l'impatto delle strategie e le azioni dell'impresa sulle persone e sull'ambiente, nonché i rischi e le opportunità finanziarie legati ai cambiamenti climatici e a tutte le altre questioni di sostenibilità.

Tra i punti innovativi rispetto ai principi della precedente DNF, la Direttiva CSRD contempla:

1. (Ri) denominazione della forma di rendicontazione: la Direttiva ha ritenuto opportuno sostituire il termine "informazioni di carattere non finanziario" con l'espressione "informazioni sulla sostenibilità", al fine accentuare il legame tra le politiche adottate in ambito ambientale, sociale e di governance e l'andamento economico-finanziario della società.

2. Estensione dell'obbligo: La Direttiva CSRD estende l'obbligo di comunicazione societaria sulla sostenibilità ad un numero di aziende più ampio interessando, specificamente, tutte le grandi società (imprese con più di 250 dipendenti) e le società quotate in mercati regolamentati (comprese le PMI quotate ma non le microimprese).

3. Principio di proporzionalità: Alle PMI quotate, la Direttiva consente di riferire secondo norme più semplici (principio di proporzionalità), mentre alle microimprese e alle PMI non quotate, sarà consentito rendicontare su base volontaria e secondo emanande regole semplificate.

4. Doppia materialità (doppia rilevanza) e dovere di diligenza: La Direttiva UE introduce i requisiti di rendicontazione più dettagliati attraverso il principio di "double materiality" e rafforza la "due diligence" conformemente alle norme internazionali.

Nello specifico, in ossequio al principio di doppia rilevanza, le tematiche da rendicontare saranno individuate in base:

- alla **materialità d'impatto** che riguarda gli impatti che, in una prospettiva outside-in, l'attività di impresa genera sulle persone, sull'ambiente e sulla società in senso lato;
- alla **materialità finanziaria** che riguarda i rischi e le opportunità che, in una prospettiva inside-out, gli aspetti ambientali, sociali e di governance possono avere sulla performance finanziaria e sul valore delle imprese.

Il dovere di diligenza costituisce il principio – processo guida sul quale si fonda l'assessment della materialità ed attraverso il quale le imprese identificano, prevengono, mitigano e spiegano come sono affrontati gli impatti negativi effettivi e potenziali sull'ambiente e sulle persone, direttamente collegati alle operazioni dell'impresa, ai suoi prodotti o servizi, ai suoi rapporti commerciali.

5. Unico standard europeo: La Direttiva CSRD introduce l'obbligo di rendicontazione secondo un set di standard europeo, coerente con l'ambizione del Green Deal e con il quadro giuridico esistente, ed ha attribuito mandato all'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*) di definire i nuovi principi di rendicontazione, sfociati nella stesura e pubblicazione dei principi declinati negli ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*).

6. Digitalizzazione: Altra novità introdotta dalla Direttiva CSRD è la previsione, per le aziende, di divulgare le informazioni riportate nella loro dichiarazione di sostenibilità, in formato digitale allo scopo di assicurare trasparenza, leggibilità e armonizzazione di informazioni, confrontabili e disponibili in formato elettronico.

7. Gli intangibili: Altra assoluta novità del legislatore europeo riguarda l'obbligo di rendicontare gli intangibili internamente generati - i c.d. asset "invisibili" - che non compaiono nello Stato patrimoniale delle società e che sono, pertanto, sconosciuti agli utenti esterni e interni del reporting (ad esempio: l'IP, il know-how e i marchi internamente generati).

8. Assurance: Al fine di poter assicurare la credibilità delle informazioni fornite, la CSRD ha previsto l'introduzione dell'obbligo di attestazione della rendicontazione di sostenibilità da parte del revisore legale o della società di revisione contabile, che dovrà fornire il proprio parere circa la conformità del Report di sostenibilità alle prescrizioni della Direttiva.

9. Supervisione e enforcement: L'informazione di sostenibilità avrà natura quantitativa e qualitativa (narrativa) di tipo comparativo e *forward-looking*.

I target ambientali, ad esempio, dovranno essere rendicontati secondo una prospettiva temporale di medio-lungo termine (coerente con gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi e dall'European Green Deal) ed indicare i target individuati di tipo "*science-based*", dichiarati da appositi organismi secondo le norme internazionali.

La supervisione e l'enforcement delle norme di rendicontazione saranno affidate alle varie "*National Competent Authorities*", tra cui l'ESMA.

Che cosa dovrà dichiarare l'azienda nel bilancio di sostenibilità?

La nuova reportistica di sostenibilità sarà parte integrante della relazione sulla gestione inserita nel fascicolo di bilancio della singola azienda e dovrà contenere la descrizione del modello e della strategia aziendale, indicando, in particolare:

- la gestione dei rischi e delle opportunità connessi alle questioni di sostenibilità;
- i piani dell'impresa, incluse le azioni attuative ed i relativi piani finanziari e di investimento volti a garantire la compatibilità del modello e della strategia

con la transizione verso un'economia sostenibile;

- le modalità con cui il modello e la strategia tengono conto degli interessi degli stakeholders rilevanti;
- le modalità di attuazione della strategia, nell'ambito della sostenibilità;
- la descrizione degli obiettivi ESG individuati dall'impresa e dei progressi nel loro raggiungimento;
- la descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo in relazione alle questioni ESG e informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità;
- la descrizione delle politiche di sostenibilità dell'impresa;
- la descrizione delle procedure di due diligence di sostenibilità;
- la descrizione dei principali impatti negativi, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore e delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, nonché per prevenire e mitigarne gli effetti;
- la descrizione dei principali rischi connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione adottate;
- indicatori e KPI per tutte le precedenti informazioni.

Per le PMI saranno introdotti degli standard di rendicontazione specifici, in modo da tener conto delle loro esigenze e caratteristiche.

Gli standards di reporting predisposti dall'EFRAG si sviluppano su tre livelli, ciascuno di specificità crescente.

Un primo, comprendente una serie di indicatori *sector-agnostic*, ovvero indicatori comuni e obbligatori per tutte le aziende indipendentemente dal loro settore di appartenenza, che consentano la possibilità di una comparazione tra aziende e settori diversi sulla sostenibilità.

Un secondo livello di indicatori *sector-specific*, indicatori specifici e materiali per i diversi settori, finalizzati ad aumentare la rilevanza e la peculiarità di quanto riportato.

Infine, un terzo livello di indicatori *entity-specific* che riflette la specificità di ogni ente soggetto a reporting, al fine di soddisfare la necessità per ogni azienda di effettuare una propria analisi di materialità per andare oltre i requisiti di reporting

standardizzati dei primi due livelli e fornire, laddove necessario, informazioni specifiche sulle proprie attività.

Il reporting riguarda principalmente tre aree:

1. Strategia: ogni ente soggetto a obblighi di reporting dovrà illustrare come la sostenibilità è integrata nella propria strategia e nel proprio business model, nonché riportare l'analisi di materialità e specifici aspetti di governance, management, processi e procedure di reporting creati per affrontare e monitorare i temi ESG.

2. Implementazione: per ogni argomento, la rendicontazione dovrà illustrare come la strategia viene effettivamente implementata attraverso processi e procedure, obiettivi, piani d'azione e risorse dedicate.

3. Misurazione della performance: infine, il reporting dovrà illustrare i risultati ottenuti dall'ente in oggetto rispetto ai propri obiettivi e discutere i propri progressi sulla strada della transizione, includendo informazioni passate e obiettivi futuri.

Seguendo una tradizione ormai consolidata, i tre criteri di riferimento per la rendicontazione riguardano i fattori:

Ambientale:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- le risorse idriche e marine;
- l'uso delle risorse e l'economia circolare;
- l'inquinamento;
- la biodiversità e gli ecosistemi.

Sociale:

- la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone

con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità;

- le condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, l'orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l'esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza;
- il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

Governance:

- il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l'accesso di tali organi a tali competenze e capacità;
- le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale;
- l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;
- le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying;
- la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.

Il calendario di entrata in vigore dei nuovi obblighi di rendicontazione

<p>2024</p>	<p>Le prime imprese chiamate ad applicare le nuove regole di rendicontazione delle questioni di sostenibilità per la prima volta nell'esercizio 2024, per i report pubblicati nel 2025, sono gli Enti di Interesse Pubblico che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superino il numero medio di 500 dipendenti; - abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> i. stato patrimoniale >25 mln € ii. ricavi netti >50 mln €.
<p>2025</p>	<p>L'anno successivo, con l'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2025, con scadenza nel 2026, l'obbligo di rendicontazione si allarga alle grandi imprese non quotate che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 250 numero medio di dipendenti; ii. stato patrimoniale >25 mln € iii. ricavi netti >50 mln €.
<p>2026</p>	<p>Con scadenza 2027, in riferimento all'esercizio 2026, sorge l'obbligo per piccole e medie imprese quotate (escluse le micro-imprese) che alla data di chiusura del bilancio rientrano in almeno due dei seguenti criteri dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 10-250 numero medio di dipendenti ii. 700.000-50 mln euro di ricavi netti iii. 350.000-25 mln euro di stato patrimoniale. <p>Sono, inoltre, ricompresi in questo cluster gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo.</p> <p>Le PMI possono anche scegliere di non adempiere all'obbligo fino al 2028.</p>
<p>2028</p>	<p>Con scadenza nel 2029 (riferimento all'esercizio 2028) sono sottoposte all'obbligo anche imprese al di fuori dell'UE che realizzano prestazioni superiori a 150 milioni di euro nella Comunità europea, se hanno almeno un'impresa figlia o una succursale nell'UE</p>